

## **IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)**

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso n. 1875/2006, proposto da REHA Erus, nato ad Ankara il 24.5.1948, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Augusto Sinagra e Anna Lucia Valvo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Gorizia, n. 14;

### **contro**

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

### **per l'annullamento**

previa sospensione cautelare:

- del decreto del Ministro dell'Interno del 21.4.2005, notificato il 10.1.2006, con il quale è stata respinta l'istanza dell'8.3.2002 di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5.2.1991, n. 91;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché, attraverso motivo aggiunto:

- dell'atto presupposto costituito dalla nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 400/C/24193/J4/2002/1688/04/R del 8.6.2004, depositata dall'Amministrazione il 7.5.2007.

Visto il ricorso ed il successivo motivo aggiunto con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 16 gennaio 2008 il Presidente f.f. Renzo CONTI;

Udito, ai preliminari, l'avv. F. Sinagra, su delega degli avv.ti A. Sinagra e A. L. Valvo, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con il ricorso in trattazione, notificato il 22 febbraio 2006 e depositato il successivo 1 marzo, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino turco - premesso di essere regolarmente, stabilmente e continuamente in Italia dal 1982, unitamente alla moglie ed al figlio, dove è diventato il corrispondente del più importante e diffuso quotidiano turco "Hurriyet" - impugna il decreto del 21.4.2005, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto la sua istanza dell'8.3.2002 di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5.2.1991, n. 91, deducendo al riguardo il seguente articolato motivo, così dallo stesso paragrafato:

1) violazione e/o falsa applicazione della legge 5.2.1992, n. 91 e del D.P.R. 12.10.1993, n. 572; eccesso di potere, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione.

Con il successivo motivo aggiunto, notificato e depositato, rispettivamente, il 5 e 13 giugno 2007, impugna altresì la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 8.6.2004, sul cui presupposto (ma non solo) è stato adottato il provvedimento di diniego censurato con il ricorso introduttivo, deducendo:

2) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, falsità del presupposto ed ingiustizia manifesta.

Si è costituito per resistere il Ministero dell'Interno, il quale, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale istruttoria n. 64 del 14.2.2007, ha depositato il 7.5.2007 gli atti del procedimento, tra i quali l'impugnato atto presupposto, nonché una relazione illustrativa sulla vicenda contenziosa.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 16 gennaio 2008.

## DIRITTO

Il ricorso ed il successivo motivo aggiunto sono volti ad ottenere l'annullamento, rispettivamente, del decreto del Ministero dell'Interno, n. K10.54881/R del 28.12.2004, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di concessione della cittadinanza italiana, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f della legge 5.2.1992, n. 91 per lo "straniero *che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica*", e della nota dell'8.10.2004 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul cui non unico presupposto il predetto decreto è stato adottato.

Al riguardo giova preliminarmente evidenziare che il censurato decreto, richiamata l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in sede di concessione della cittadinanza italiana a tutela dell'interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale, non contestata dal ricorrente, risulta adottato sulle seguenti considerazioni: a) che dalla menzionata nota "emergono elementi tali, sotto il profilo della sicurezza della Repubblica, da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza"; b) che "i redditi da cui trae sostentamento si trovano depositati all'estero, cosicché non risulta assolto nessun obbligo fiscale nei confronti dello Stato italiano, tanto da non risultare conseguita la piena assimilazione al tessuto economico produttivo del nostro paese"; c) che il ricorrente, non solo potrebbe usufruire di provvidenze per i cittadini in stato di indigenza, ma non risulta garantita la tutela dell'interesse pubblico sopra descritto.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, in parte ulteriormente esplicitato nel motivo aggiunto, il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione sull'interesse pubblico, sull'assunto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente accertato e motivato sulle ragioni di interesse pubblico da valutare in relazione ai fini della società nazionale.

Il motivo è infondato, in quanto, come emerge dalle considerazioni di cui sopra, l'Amministrazione ha valutato e motivato, anche *per relationem*, l'interesse pubblico alla concessione della cittadinanza italiana sotto i profili della sicurezza pubblica, del bilancio dello Stato e della non piena assimilazione del ricorrente al predetto tessuto economico, pervenendo alla conclusione che tale interesse pubblico non sussiste.

Quanto alla affermata insussistenza di un interesse pubblico al riconoscimento del beneficio in relazione alla non piena assimilazione del ricorrente nel predetto tessuto economico-produttivo - e, quindi anche sociale - dello Stato Italiano, l'impugnato decreto deve ritenersi adeguatamente motivato, in quanto attraverso le richiamate considerazioni è agevole ripercorrere l'iter logico seguito dall'Amministrazione.

Quest'ultima, infatti, preso atto che il ricorrente "è responsabile ufficiale in Roma del quotidiano turco "HURRIYET"" e "corrispondente estero per le emittenti televisive satellitari TRT, CNN-TURK e KANAL-D" e, quindi, intrattiene rapporti di lavoro con soggetti esteri, dai quali percepisce redditi depositati e soggetti a tassazione all'estero, ha ritenuto il medesimo non in possesso di quella piena assimilazione nel tessuto economico-sociale nazionale, necessaria per il riconoscimento della nazionalità italiana.

Tale motivazione, oltre che adeguata, appare anche logica e legittima, atteso che non si vede come possa riconoscersi una piena assimilazione nel tessuto socio-economico nazionale ad un soggetto straniero che intrattiene rapporti di lavoro con soggetti stranieri, percepisce redditi depositati

all'estero ed assolve ai propri obblighi tributari, ancorché legittimamente, nei confronti di uno Stato estero. Trattasi, infatti, di un soggetto i cui principali rapporti socio economici sono intrattenuti con soggetti stranieri.

Legittimamente, pertanto, l'Amministrazione, sul presupposto della richiamata considerazione, ha negato al ricorrente il beneficio della concessione della cittadinanza italiana.

La legittimità dell'impugnato diniego per la ragione di cui sopra rende irrilevanti, e quindi inammissibili per carenza di interesse le altre censure dedotte, anche con il successivo motivo aggiunto avverso la nota dell'8.6.2004, volte a contestare le ulteriori considerazioni dell'impugnato decreto (sicurezza pubblica e possibilità di beneficiare delle provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza), in quanto il menzionato diniego è autonomamente sorretto dalla motivazione sulla menzionata assenza della piena assimilazione del ricorrente nel tessuto nazionale.

Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania –Sa-10.7.1995 n. 383), anche di questa sezione (cfr., ex multis, sentenze 28.11.2006 n. 13356 e 23.5.2006 n. 3782), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso di pluralità di motivi autonomi posti a base dell'atto stesso, è sufficiente che uno solo di essi sia riconosciuto idoneo a sorreggere l'atto stesso. Nella specie tale motivo va individuato nella riscontrata carenza della piena assimilazione nel tessuto socio economico nazionale.

In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso ed il successivo motivo aggiunto vanno respinti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1875/2006 indicato in epigrafe, lo respinge unitamente al proposto motivo aggiunto.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008